



Comune di Campiglia Marittima

Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n° 42 del 22/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020

Il giorno **22/07/2020** alle ore **15:30** nella sede comunale, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il **Sindaco** **Dott.ssa Alberta Ticciati**

Sono intervenuti i Signori:

		Presente	Assente
Ticciati Alberta	Sindaco	*	-
Bertoli Alberto	Consigliere	*	-
Azzimondi Silvia	Consigliere	*	-
Campioni Melissa	Consigliere	*	-
Caciagli Elisa	Consigliere	*	-
Brogioni Sara	Consigliere	*	-
Papa Elisa	Consigliere	*	-
Andreoni Lido	Consigliere	*	-
Bernardini Enrico	Consigliere	*	-
Balestri Viola	Consigliere	*	-
D'Ingeo Enzo	Consigliere	*	-
Bucciantini Francesca	Consigliere	*	-
Bertini Nicola	Consigliere	*	-
Noti Marco	Consigliere	*	-
Gabrielli Sara	Consigliere	*	-
Poli Samanta	Consigliere	-	*
Fulcheris Federico	Consigliere	*	-

Assiste Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda

Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Illustra l'assessore Brogioni;

(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

l'art. 1 della Legge 147 /2013, commi dal 639 e seguenti, per la parte non abrogata dal comma 780 dell'art. 1 L. 160/2019, che hanno istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI);

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che richiama la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

il regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 23 giugno 2020 ai sensi della sopra citata normativa;

il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e in particolare l'art. 8 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", assegna all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 di ARERA con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e in particolare l'art. 6 con cui ha disciplinato la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendone la validazione dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo rispetto gestore del servizio rifiuti e la successiva approvazione definitiva ad opera della stessa Autorità ARERA;

CONSIDERATO che

ai sensi del comma 683 art. 1 della L. n. 147/2013, le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio

stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

ai sensi del comma 654 art. 1 della L. n. 147/2013, le tariffe devono essere deliberate in maniera da garantire la copertura integrale dei costi evidenziati nel PEF;

ai sensi del riformato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito con la L. 58/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

la legge regionale n. 69/2011 ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni ivi compresi;

l'art. 42 della citata legge regionale prevede che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sia affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, secondo quanto già previsto dall'articolo 26 della L.R. n. 61/2007, mentre l'art. 38 della stessa legge ne affida l'individuazione al Direttore generale dell'Autorità;

ai sensi della Legge Regionale 69/2011, il Comune di Campiglia Marittima ricade nell'Ambito territoriale ottimale Toscana Sud per il quale è istituita a partire dal 01/01/2012 l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con sede in Via della Pace 37, Loc. Renaccio, Siena;

in data 27 marzo 2013 tra ATO Toscana Sud e SEI Toscana S.r.l., con sede legale in Via Fontebranda n. 65, Siena, P.IVA 01349420529, è stato stipulato contratto di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

RICHIAMATI:

l'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito con la L. 58/2019, che ha modificato l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, introducendo tra l'altro il comma 15-ter, in base al quale a partire dal 2020, i versamenti della TARI fissati dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati applicando le tariffe dell'anno precedente. I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito dalla L. 27 del 24 aprile 2020 che all'art. 107 prevede:

- comma 2 - *"Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020"*
- comma 5 - *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa*

corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”

l'art. 138 del D.L. 34/2020 che con l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

l'art. 13 comma 7 del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI che dispone: *“Nel caso di eventi imprevedibili, indipendenti dalle scelte del contribuente, che determinano una sensibile e oggettiva riduzione del fatturato e di conseguenza delle quantità di rifiuti prodotti, il Consiglio Comunale, entro i limiti della capacità e del prioritario rispetto degli equilibri di bilancio, può stabilire una specifica agevolazione in favore delle categorie interessate, mediante abbuono di parte della tassa dovuta. La delibera che fissa i criteri per l'attribuzione dell'abbuono stabilisce anche la procedura per la sua applicazione”*

DATO ATTO che:

le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 hanno determinato una riduzione del fatturato delle attività economiche e una oggettiva minor produzione e smaltimento di rifiuti urbani assimilati;

ATO Toscana Sud non ha ancora approvato Il piano economico finanziario, stante la necessità di redigere il medesimo nel rispetto delle nuove disposizioni approvate da Arera con la sopra citata la deliberazione 443/2019;

l'art. 58-quiues D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019, ha modificato alcune categorie economiche omogenee delle utenze non domestiche previste dal D.P.R. 158/1999;

l'allegato B al Regolamento per la disciplina della TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 23 giugno 2020 ha istituito le nuove categorie omogenee 7B “Agriturismi con ristorante” e 8A “Agriturismi senza ristorante”

RITENUTO, sulla base di quanto sopra espresso ed in relazione alla necessità di assicurare l'invio degli avvisi di pagamento, di:

confermare le tariffe applicate per il 2019, avvalendosi del comma 5 dell'articolo 107, del DL 18/2020, convertito dalla L. 27/2020;

applicare alle attività economiche interessate dalla modifica introdotta dall'art. 58-quiues del D.L. 124/2019 la tariffa prevista per la nuova categoria economica omogenea delle utenze non domestiche contemplate dal D.P.R. 158/1999;

applicare alle attività economiche rientranti nelle nuove categorie omogenee 7B e 8A la stessa tariffa applicata nel 2019;

prevedere uno specifico “abbuono” della tassa chiesta in pagamento alle attività economiche, nella misura differenziata prevista nell'allegato B, applicando anche i criteri descritti nella delibera 158/2020 di ARERA, per attenuare gli effetti negativi, in termini di fatturato, subiti con le misure di contrasto al COVID-19;

VISTE le delibere di Consiglio Comunale:

n. 8 del 27/03/2019, con la quale è stato approvato il PEF 2019;

n. 9 del 27/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe TARI per il 2019 elencate nell'allegato A;

DATO ATTO inoltre, che:

Le tariffe nel 2019 sono state calcolate nei modi previsti dalle norme di cui al DPR n.158/1999 utilizzando le categorie ivi contemplate e applicando ad alcune attività quelle ritenute con analoga capacità di produrre avvalendosi anche della facoltà di modificare i coefficienti kb per le utenze domestiche e kc e kd per le non domestiche prevista dal comma 1093, art. 1 L. 145/2018 (legge di bilancio 2019);

Ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013 sulla tariffa deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5% deliberata dalla Provincia di Livorno ;

CONSIDERATA l'opportunità di mantenere per l'anno 2020 le riduzioni e agevolazioni TARI per finalità sociali, già deliberate lo scorso anno, da riconoscere

– alle utenze domestiche:

- per motivi di reddito mediante presentazione, entro il 31/12/2020, della certificazione ISEE rilasciata nell'anno di imposta:

-RIDUZIONE DEL 100%

ISEE inferiore o pari a Euro 7.000,00;

ISEE inferiore o pari a Euro 9.000,00 per singolo utente;

-RIDUZIONE DEL 50%

ISEE inferiore a Euro 9.000,00

ISEE inferiore a Euro 12.000,00 per i nuclei familiari con almeno un componente che nel corso del 2019 fruisca della Cassa Integrazione Guadagni per almeno 3 mesi;

- per incentivare l'insediamento di residenti nel centro abitato di Campiglia Marittima, come delimitato dall'apposita segnaletica stradale posta in Via di Venturina e in Via di San Vincenzo:

-RIDUZIONE DEL 15%

della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei nuovi residenti, a partire dal 1° gennaio 2020, nel centro abitato di Campiglia Marittima riconosciuta per i primi 3 anni di residenza;

– alle utenze non domestiche:

- per incentivare l'insediamento delle attività commerciali in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini, nelle seguenti fattispecie:

-RIDUZIONE del 70% per il primo anno di attività e del 50% per l'anno successivo della parte variabile della tariffa per gli esercizi di vicinato, collegati a partite IVA aperte a partire dal 1° gennaio 2020, stabiliti in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini;

-RIDUZIONE del 50% per l'anno 2020 della parte variabile della tariffa per gli esercizi di vicinato, collegati a partite IVA aperte a partire dal 1° gennaio 2019, stabiliti in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini, che hanno già goduto dell'agevolazione prevista al precedente punto lo scorso anno;

RITENUTO pertanto di approvare la tariffa del servizio di raccolta, smaltimento e riciclo dei rifiuti solidi urbani come da allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

il Decreto Legislativo 267/2000.

lo Statuto Comunale.

i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile.

CON VOTI espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti:

favorevoli 11 (Ticciati, Bertoli, Azzimondi, Campioni, Caciagli, Brogioni, Papa, Bernardini, Balestri, D'Ingeo e Bucciantini)

contrari 1 (Fulcheris)

astenuato 4 (Andreoni Bertini, Gabrielli, Noti)

DELIBERA

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2020, avvalendosi del comma 5 dell'articolo 107, del DL 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 come risultanti dall'allegato "A" calcolate nel 2019 nei modi previsti dalle norme di cui al DPR n.158/1999:

utilizzando le categorie contemplate nella tabella 3a e 4a allegate al DPR 158/1999 e applicando alle attività non individuate in maniera specifica le tariffe riferite alle categorie omogenee ritenute con analoga capacità di produrre rifiuti;

applicando alle attività economiche interessate dalla modifica introdotta dall'art. 58- quiques del D.L. 124/2019 la tariffa prevista per la nuova categoria economica omogenea delle utenze non domestiche contemplate dal D.P.R. 158/1999;

applicando alle attività economiche rientranti nelle nuove categorie omogenee 7B e 8A, individuate nell'allegato B al Regolamento per la disciplina della TARI, approvato

con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 23 giugno 2020, la stessa tariffa del 2019;

prevedere uno specifico “abbuono” della tassa chiesta in pagamento alle attività economiche, nella misura differenziata prevista nell'allegato B, applicando anche i criteri descritti nella delibera 158/2020 di ARERA, per attenuare gli effetti negativi, in termini di fatturato, subiti con le misure di contrasto al COVID-19;

APPLICARE:

le riduzioni e agevolazioni di cui agli articoli 13 e 15 del vigente Regolamento TARI a carattere sociale:

- alle utenze domestiche:
 - per motivi di reddito mediante presentazione, entro il 31/12/2020, della certificazione ISEE rilasciata nell'anno di imposta:
 - RIDUZIONE DEL 100%
ISEE inferiore o pari a Euro 7.000,00;
ISEE inferiore o pari a Euro 9.000,00 per singolo utente;

 - RIDUZIONE DEL 50%
ISEE inferiore a Euro 9.000,00
ISEE inferiore a Euro 12.000,00 per i nuclei familiari con almeno un componente che nel corso del 2019 fruisca della Cassa Integrazione Guadagni per almeno 3 mesi;
 - per incentivare l'insediamento di residenti nel centro abitato di Campiglia Marittima, come delimitato dall'apposita segnaletica stradale posta in Via di Venturina e in Via di San Vincenzo:
 - RIDUZIONE DEL 15%
della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei nuovi residenti, a partire dal 1° gennaio 2020, nel centro abitato di Campiglia Marittima riconosciuta per i primi 3 anni di residenza;
- alle utenze non domestiche:
 - per incentivare l'insediamento delle attività commerciali in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini, nelle seguenti fattispecie:
 - RIDUZIONE del 70% per il primo anno di attività e del 50% per l'anno successivo della parte variabile della tariffa per gli esercizi di vicinato, collegati a partite IVA aperte a partire dal 1° gennaio 2020, stabiliti in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini;

 - RIDUZIONE del 50% per l'anno 2020 della parte variabile della tariffa per gli esercizi di vicinato, collegati a partite IVA aperte a partire dal 1° gennaio 2019, stabiliti in Via Indipendenza nel tratto delimitato dagli incroci con Via Dante Alighieri e Via Cerrini, che hanno già goduto dell'agevolazione prevista al precedente punto lo scorso anno;
 - le riduzioni, mediante l'applicazione di uno specifico “abbuono” della tassa chiesta in pagamento alle attività economiche, nella misura differenziata prevista

nell'allegato B, applicando anche i criteri descritti nella delibera 158/2020 di ARERA, per attenuare gli effetti negativi, in termini di fatturato, subiti con le misure di contrasto al COVID-19;

STABILIRE il pagamento della TARI per l'anno 2020 in 3 rate secondo il seguente calendario:

1^ rata 16 SETTEMBRE;

2^ rata 16 NOVEMBRE;

3^ rata 31 DICEMBRE

INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito con la L. 58/2019.

DARE ATTO che:

le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

in deroga all'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/201, convertito dalla L. 214/2011, con l'utilizzo della facoltà prevista dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, di applicare per il 2020 le stesse tariffe del 2019, non è necessario calcolare e inviare gli avvisi di pagamento per la rata di conguaglio del 31 dicembre;

il PEF 2020 sarà approvato entro il 31/12/2020 e l'eventuale conguaglio, ai sensi del comma 7, dell'articolo 107, del D.L. n.18/2020, convertito dalla L. 27/2020, sarà applicato nel 2021 nel caso in cui fosse a favore dell'utenza, oppure, nel caso di incremento rispetto al 2019, ripartito nei successivi tre anni a partire dal 2021;

Il presente provvedimento e i relativi pareri, redatti in formato digitale e firmati digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti normative, all'interno del "Sistema di Gestione Digitale dei Documenti" dell'ambiente Jente INFOR e sarà pubblicato ai sensi di legge all'Albo Pretorio Telematico nonché sul sito web istituzionale.

Il presente atto, con voti espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti di cui favorevoli 11 (Ticciati, Bertoli, Azzimondi, Campioni, Caciagli, Brogioni, Papa, Bernardini, Balestri, D'Ingeo e Bucciandini), contrari 1 (Fulcheris), astenuto 4 (Andreoni Bertini, Gabrielli, Noti), è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire l'invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti con un congruo anticipo rispetto alla prima scadenza prevista

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
All. A - Tariffe	All._A___Tariffe_2019.pdf	Allegato Parte Integrante	04/07/2020
(796ABED70477B810F782D5DED0E1121B5A27A03E204CB26D6DE37AB38AB16F5A)			
All. B - abbuoni per COVID-19	All. B - abbuoni per COVID-19.pdf	Allegato Parte Integrante	04/07/2020
(34AA2A3036494D94D2DE0927F3E4F28AB736805C1424A05A0E91CF0AF193F9A4)			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_FP_2020_124.rtf.pdf.p7m	PARERE	08/07/2020
(FD01F69170576C014702E82B71FDEE054E1288678D21147C0F7D76B5587AE1AF)			
PREPARAZIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE	PARCON_FP_2020_124.rtf.pdf.p7m	PARERE	13/07/2020
(16051CB1E2DE0FCD28173418EC95EC915B824A45CF10DB86F73B907BF5E67338)			

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

il Sindaco **Dott.ssa Alberta
Ticciati**

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario **Dott.ssa Paradiso Teresa
Teodolinda**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**